


# IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Franco Angeli Editore - V.le Monza 106 - 20127 Milano

n. 10 - ottobre 1979



# L'impresa minore nella IV Direttiva Cee: definizione e strutture di bilancio

Qual è l'impresa minore nella IV Direttiva Cee e quali strutture di bilancio semplificate sono collegate a tale dimensione aziendale con riferimento alle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata / di FRANCO PONTANI

Abbiamo avuto già modo di occuparci nelle pagine di questa Rivista<sup>1</sup> di alcune problematiche connesse alle strutture di bilancio che per effetto della IV Direttiva della Comunità Economica Europea del 25 Luglio 1978, pubblicata sulla Gazzetta delle Comunità Europee del 14 Agosto 1978 dovranno essere recepite negli ordinamenti dei Paesi membri della Cee ad una scadenza che, con il decorrere del tempo, si propone in termini sempre più ravvicinati.

In occasione del nostro precedente scritto avevamo brevemente accennato a dimensioni aziendali considerate minori per le quali schemi e controlli erano suscettibili di «opzioni riduttive» da parte delle legislazioni dei singoli Paesi.

Dedichiamo quindi un pensiero a quella che può essere una possibile previsione di disciplina degli schemi e dei controlli in questione per quelle imprese che la Comunità Europea ha considerato beneficiario di un provvedimento opzionale più favorevole nell'ambito dei rigorismi formali di informazione e di tutela disciplinati dalla IV Direttiva Comunitaria.

## L'impresa minore

E' necessario tuttavia a livello preliminare spendere qualche parola di più su quella che abbiamo definito «impresa minore», anche al fine di una panoramica più globale utile per una migliore definizione dell'area di studio.

Nel nostro ordinamento non esiste una chiara distinzione giuridica di quella che volutamente abbiamo definito «impresa minore», definizione che tende ad accomunare sia la piccola che la media impresa.

Il Codice Civile non definisce la piccola impresa con riferimento ad un fatto dimensionale specifico, bensì solo il piccolo imprenditore (all'art. 2083 C.C.) precisando che «sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che

esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia».

L'art. 2083 C.C. tuttavia non identifica connotati dimensionali che ritroviamo in altre legislazioni.

Per ciò che concerne i piccoli commercianti il R.D. 15.3.1942 n. 267 all'art. 1 precisa che «sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale i quali sono stati riconosciuti in sede di accertamento ai fini dell'Imposta di Ricchezza Mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile e, quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di Ricchezza Mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore alle L. 30.000 (elevato a L. 900.000 per effetto della Legge 2.10.1952 n. 1365). In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali.

Ai fini della Legge Fallimentare viene quindi richiamato un concetto fiscale che tuttavia ha subito anch'esso nel tempo, per effetto della Riforma Tributaria, sostanziali modifiche che aggiungono alle incertezze di definizione ulteriori incertezze rinviando il giudizio pertanto al caso per caso.

La ratio legis dell'art. 2083 C.C. è improntata alla concessione di particolari benefici alla figura del piccolo imprenditore in connessione ad aspetti qualitativi della conduzione della sua impresa che presuppongono una limitata dimensione. Il piccolo imprenditore viene così esonerato (anche nel caso in cui eserciti un'attività definibile ai sensi dell'art. 2195 C.C. come un'attività commerciale) dall'obbligo dell'iscrizione al registro delle imprese (art. 2202 C.C.), dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214 u.c. C.C.) e, per effetto dell'art. 2221 C.C. in collegamento con l'art. 1 del R.D. 16.3.1942 n. 267, dalle procedure concorsuali.

Se questo è quanto propongono la Legge Civile e la Legge Speciale fallimentare, la norma fiscale ha invece ricollegato a dimensioni specifiche l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini fiscali o la semplificazione nella tenuta delle scritture stesse, variando tuttavia nel tempo i livelli cui si ricollegano i benefici in questione.

Ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto ricordare-

<sup>1</sup> Cfr. «Il Dirigente Amministrativo», n. 11/1978, pagg. 581-587.

mo senz'altro gli esoneri concessi ai volumi di affari sino ai 5 milioni, le forfetizzazioni fra i 5 ed i 21 milioni, le forfetizzazioni dei 2 milioni, le forfetizzazioni dei 6 milioni, le semplificazioni degli 80 milioni, dei 120 milioni, dei 180 milioni, dei 360 milioni, limiti contenuti nella disciplina degli artt. 31, 32 e 33 del Dpr 26.10.1972 n. 633 e delle successive modifiche.

Ai fini delle Imposte Dirette dopo tanti sfasamenti l'art. 18 del Dpr 29.9.1973 n. 600 al 1° c. definisce in L. 360 milioni il volume di affari che stabilisce la demarcazione tra i soggetti obbligati a tenere il più complesso sistema di scritture contabili (limitando tuttavia l'ipotesi agevolativa alle imprese individuali e alle società di persone) e i soggetti che possono beneficiare di un sistema semplificato, pur essendo il parametro di riferimento ai 360 milioni ancorato a concetti diversi (ai fini delle Imposte Dirette i ricavi dell'art. 53 del Dpr 29.9.1973 n. 597, ai fini dell'Iva i 360 milioni derivanti dalle operazioni imponibili definite all'articolo 1 del Dpr 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche).

Quanto sin qui esaminato ci dimostra che aspetti qualitativi di conduzione dell'impresa, dimensioni di reddito imponibile (che ha subito nel tempo modifiche che importano mancanze di collegamento tra norma fallimentare e norma fiscale), dimensioni di volumi di affari e volumi di ricavi (determinate con metodologie diverse da leggi fiscali diverse che implicano una definizione dimensionale diversa a seconda della specifica norma), dimensioni di capitale investito (quale norma residuale per le ipotesi fallimentari) non più adeguate alla realtà dei tempi fanno sì che praticamente non sussista una definizione giuridica univoca di quella che è definita «piccola impresa».

A questa rapida disamina dobbiamo aggiungere la pluralità di leggi finanziarie in materia di crediti agevolati e di sgravi fiscali per le aree depresse sia del Centro Nord che del Sud dalle quali sono desumibili ancora varie definizioni, mutevoli sia per le diverse epoche in cui i provvedimenti in questione sono stati emanati, sia per le finalità che con tali leggi si volevano raggiungere, sia per i rapporti dimensionali economici mutati nei diversi momenti in cui i provvedimenti venivano emanati (vogliamo riferirci ad esempio alla L. 25.7.1952 n. 949, alla L. 29.7.1957 n. 635, 20.12.1961 n. 427, alla L. 13.6.1961, alla L. 18.12.1970 n. 1034, alla L. 4.8.1971 n. 590, ecc.).

E' da ricordare che le Leggi finanziarie si riferiscono tuttavia ad un fattore dimensionale più concreto in quanto vengono definite piccole/medie imprese che possono avere fino a 100 o fino a 500 dipendenti ricollegando spesso questo fenomeno ad una misura di capitale investito anch'esso variabile a seconda delle occasioni o delle aree (la L. 4.8.1971 n. 590 di conversione del D.L. 5.7.1971 n. 431, ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali ha riunito le posizioni piccole e medie ancorandole al limite di 300 dipendenti elevato a 500 per le imprese del settore tessile).

Il nostro discorso introduttivo va inteso pertanto nel senso che non deve stupire una nuova dimensione di piccolo imprenditore e di medio imprenditore o due dimen-

sioni di piccolo imprenditore cui ricollegare determinati possibili benefici ai fini della presentazione di schemi di bilancio, di relazioni o ai fini del controllo annuale dei conti in una Direttiva Comunitaria che trascende le realtà nazionali e quindi basata su statistiche di più ampio respiro che non quelle di un singolo Paese nell'ambito della Comunità.

## Le due dimensioni di impresa minore

La IV Direttiva della Comunità Economica Europea è diretta ai singoli Paesi con riferimento, per l'Italia, alle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Rispetto quindi alle diverse definizioni di cui abbiamo trattato nell'introduzione, e dal punto di vista giuridico e delle Leggi speciali essenzialmente riferite all'impresa individuale (in quanto per definizione dell'art. 1 della Legge fallimentare le società non sono mai considerate piccoli imprenditori), si creano delle eccezioni che vengono a toccare le società di capitali.

E' solo con riferimento a queste pertanto che la Direttiva Comunitaria proponendo degli obblighi prevede anche delle eccezioni.

L'enunciazione delle caratteristiche dell'imposta minore per le formule societarie citate è contenuta negli artt. 11 e 27 della Direttiva.

L'art. 11, con riferimento alle strutture obbligatorie di Stato Patrimoniale identifica una dimensione minore data dal coesistere di due su tre dei seguenti parametri:

- a. totale dello Stato Patrimoniale: un milione di Uce (poco più di un miliardo di lire);
- b. importo netto del volume di affari: due milioni di Uce (poco più di due miliardi di lire);
- c. numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'art. 27, con riferimento alla struttura di Conto Economico, prevede un livello dimensionale coesistente con due dei tre seguenti parametri:

- a. totale dello Stato Patrimoniale: 4 milioni di Uce (poco più di quattro miliardi di lire);
- b. importo netto del volume di affari: 8 milioni di Uce (poco più di otto miliardi di lire);
- c. numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250 unità.

Sia con riferimento all'art. 11 che all'art. 27 si rende applicabile l'art. 12 che stabilisce:

1. se una società alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri indicati all'art. 11 (e parallelamente all'art. 27), tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe... in questione... soltanto se essa si ripete per due esercizi consecutivi;
2. gli importi di unità di conto europee... possono esse-

re aumentati entro il limite massimo del 10% per la conversione in moneta nazionale;

3. ... omissis...

Il comb. degli artt. 11 e 27 consente quindi di individuare due dimensioni di impresa in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata che possono beneficiare di alcune eccezioni rispetto ai rigorismi disciplinari previsti dalla IV Direttiva:

- a. le imprese che si trovano nelle condizioni dell'art. 11;
- b. le imprese che si trovano nelle condizioni dell'art. 27.

Le prime possono presentare uno Stato Patrimoniale ed un Conto Economico in forma semplificata, le seconde possono presentare solo un Conto Economico in forma semplificata, salvo l'eccezione prevista per la pubblicazione (e su cui ci soffermeremo nel prossimo paragrafo).

Ai sensi dell'art. 44 della Direttiva Comunitaria e con riferimento al punto n. 1 dell'art. 2 ed alla disciplina dell'art. 43 è prevista, per le imprese che si trovano nelle condizioni dell'art. 11, una forma più abbreviata di «allegato».

Una forma abbreviata di allegato è prevista altresì per le imprese che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 27 anche se le sintesi consentite riguardano voci in parte diverse.

Ai fini della pubblicità prevista all'art. 4 della Direttiva il paragrafo n. 2 consente per le imprese che si trovano nelle condizioni dell'art. 11 la pubblicazione di uno Stato Patrimoniale e di un allegato in forma più sintetica ed il par. 3 prevede la possibilità di una pubblicazione dello Stato Patrimoniale e di un allegato anche se in forma più sintetica, sia pure come dianzi precisato le sintesi riguardano in genere voci non equivalenti per le due strutture dimensionali.

E' interessante altresì precisare che il par. 2 consente per le società che si trovano nelle condizioni dell'art. 11 la non pubblicazione del conto Profitti e Perdite, della relazione sulla gestione e della relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti, mentre per le imprese che si trovano nelle condizioni della dimensione prevista dall'art. 27 rimane impregiudicato l'obbligo riguardante la pubblicazione del conto Profitti e Perdite, della relazione sulla gestione e della relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti.

Ciò si ricollega alla disciplina prevista all'art. 51 della Direttiva, articolo connesso al controllo che, se in senso generale prevede il controllo annuale dei conti annuali da parte di una o più persone abilitate ai sensi della Legge nazionale alla revisione dei conti, viene consentita al par. 2 la possibilità di esenzione per le società che si trovano nella dimensione prevista dall'art. 11 della Direttiva, ma non per quelle che si trovano nell'ipotesi dell'art. 27.

## Le strutture di Stato Patrimoniale proposte dalla IV Direttiva per le imprese minori

Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 11 della Direttiva possono, come abbiamo visto, sulla base di un'opzione esercitata dagli Stati membri della Comunità Economica Europea, redigere uno Stato Patrimoniale in forma abbreviata.

Tale forma viene ovviamente riferita alla struttura prevista agli artt. 9 e 10 della Direttiva.

L'«abbreviazione» consente di poter redigere lo Stato Patrimoniale con riferimento soltanto alle voci precedute dalla lettera e dai numeri romani previste agli artt. 9 e 10 della Direttiva.

In sintesi pertanto con riferimento all'art. 9 lo schema si potrebbe così presentare:

---

### Attivo

- A. capitale sottoscritto non versato
- B. spese di impianto ed ampliamento
- C. immobilizzazioni
  - I immobilizzazioni immateriali
  - II immobilizzazioni materiali
  - III immobilizzazioni finanziarie
- D. attivo circolante
  - I scorte
  - II crediti
  - III valori mobiliari
  - IV depositi bancari in conto corrente, postali, assegni e consistenze di cassa
- E. ratei e risconti
- F. perdita dell'esercizio

### Passivo

- A. patrimonio netto
  - I capitale sottoscritto
  - II sovrapprezzi
  - III riserve di rivalutazione
  - IV riserve
  - V utili (perdite) portati a nuovo
  - VI utile (perdita) d'esercizio
- B. accantonamenti per rischi ed oneri
- C. debiti
- D. ratei e risconti
- E. utile d'esercizio

---

Con riferimento all'art. 10 la struttura dello Stato Patrimoniale potrebbe essere la seguente:

- A. capitale sottoscritto e non versato
- B. spese di impianto ed ampliamento
- C. immobilizzazioni
  - I immobilizzazioni immateriali
  - II immobilizzazioni materiali
  - III immobilizzazioni finanziarie
- D. attivo circolante
  - I scorte
  - II crediti
  - III valori mobiliari
  - IV depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenze di cassa
- E. ratei e risconti
- F. debiti la cui durata residua non è superiore ad 1 anno
- G. attivo circolante
- H. importo totale degli elementi di attivo, previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore ad 1 anno
- I. debiti la cui durata residua è superiore ad 1 anno
- J. accantonamenti per rischi ed oneri
- K. ratei e risconti
- L. patrimonio netto
  - I capitale sottoscritto
  - II sovrapprezzi
  - III riserva di rivalutazione
  - IV riserve
  - V utili (perdite) riportati a nuovo
  - VI utile (perdita) d'esercizio.

L'opzione riduttrice tuttavia prevede l'obbligo della menzione separata delle informazioni richieste tra parentesi alle voci D II dell'attivo e C del passivo dell'art. 9 e della voce D II dell'art. 10, ma in modo globale per tutte le voci in questione. La voce D II dell'attivo prevede l'obbligo dell'indicazione separata dell'importo dei crediti con durata residua superiore ad 1 anno che, pertanto, nello schema semplificato potranno essere indicati globalmente senza distinguere tra crediti per forniture e servizi, crediti verso imprese collegate, crediti verso imprese con le quali la società ha legami di partecipazione e gli altri crediti, ritenendosi pertanto rilevante soltanto la distinzione tra crediti a breve e crediti a medio/lungo termine, in cui i crediti a breve, seguendo una convenzione ormai divenuta internazionale sono quelli che scadono entro i 12 mesi. La voce C del passivo dello schema dell'art. 9 prevede la stessa distinzione per i debiti, mentre la voce D II dell'art. 10 si richiama solo ai crediti, in quanto in quello schema i debiti sono già distinti a seconda che siano inferiori o superiori all'anno nelle voci F. e I..

Riprendendo poi quanto anticipato brevemente circa la pubblicità disciplinata dall'art. 47 della Direttiva il par. 2 lett. a) prevede la pubblicazione nella forma sintetizzata sopra descritta dello Stato Patrimoniale delle società che si trovano nelle condizioni dell'art. 11.

Pur prevedendo per le società che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 27 una sintesi di redazione connessa solo al conto economico, l'art. 47 par. 3 prevede una possibilità di sintesi di pubblicazione basata sullo stesso schema previsto per le società di cui all'art. 11 ma con menzione separata nello stesso bilancio o nell'allegato delle seguenti voci dell'art. 9:

*nell'attivo*

- C I 3: avviamento, se acquisito a titolo oneroso
- C II 1: terreni e fabbricati
- C II 2: impianti tecnici e macchinario
- C II 3: altri impianti, attrezzature industriali e commerciali
- C II 4: acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso
- C III 1: partecipazioni in imprese collegate
- C III 2: crediti verso imprese collegate
- C III 3: partecipazioni
- C III 4: crediti verso imprese con le quali la società ha legami di partecipazione
- C III 7: azioni proprie o quote proprie
- D II 2: crediti verso imprese collegate
- D II 3: crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione
- D II 6: ratei e risconti
- D III 1: partecipazioni in imprese collegate
- D III 2: azioni proprie o quote proprie

*nel passivo*

- C I : prestiti obbligazionari, specificando quelli convertibili
- C II : debiti verso istituti di credito
- C VI : debiti verso imprese collegate
- C VII : debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione
- C IX : ratei e risconti,

o delle seguenti voci dell'art. 10:

- C I 3: avviamento, se acquisito a titolo oneroso
- C II 1: terreni e fabbricati
- C II 2: impianti tecnici e macchinario
- C II 3: altri impianti, attrezzature industriali e commerciali
- C II 4: acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso
- C III 1: partecipazioni in imprese collegate
- C III 2: crediti verso imprese collegate
- C III 3: partecipazioni
- C III 4: crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione
- C III 7: azioni proprie e quote proprie

- D II 2: crediti verso imprese collegate
- D II 3: crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione
- D II 6: ratei e risconti
- D III 1: partecipazioni in imprese collegate
- D III 2: azioni proprie o quote proprie
- F I : prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili
- F II : debiti verso istituti di credito
- F VI : debiti verso imprese collegate
- F VII : debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione
- F IX : ratei e risconti
- I I : prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili
- I II : debiti verso enti creditizi
- I VI : debiti verso imprese collegate
- I VII : debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione
- I IX : ratei e risconti.

Sono ancora richieste le informazioni di distinzione tra i rapporti a breve ed i rapporti a medio/lungo di cui alle voci D II dell'attivo e C del passivo dell'art. 9 in modo globale per tutte le voci e distintamente invece per le voci D II 2 (crediti verso imprese collegate) e D II 3 (crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione), dell'attivo secondo lo schema dell'art. 9 e per le voci C I (prestiti obbligazionari specificando quelli convertibili), C VII (debiti verso istituti di credito), C VI (debiti verso imprese collegate), C VII (debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione) e C IX (ratei e risconti) del passivo secondo lo schema dell'art. 9; sono richieste le informazioni equivalenti per le voci D II dell'art. 10 (crediti) e distintamente per le voci D II 2 (crediti verso imprese collegate) e D II 3 (crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione).

Appare evidente dallo schema proposto l'intendimento del legislatore comunitario di ottenere in ogni caso, a questo livello dimensionale, informazioni connesse ai rapporti finanziari in senso lato, alla struttura tecnica della società ed ai rapporti con le imprese controllate e collegate. Elementi essenziali questi per poter realizzare la migliore informazione rispetto agli schemi sintetizzati proposti.

### **Le strutture di Conto Profitti e Perdite proposte nella IV Direttiva per le imprese minori**

Come è noto, e come abbiamo già avuto modo in un precedente scritto su questa Rivista di illustrare, la IV Direttiva Comunitaria di cui ci stiamo occupando propone agli artt. 23, 24, 25 e 26 quattro schemi alternativi di conto Profitti e Perdite, due a sezioni contrapposte e due a sezioni scalari.

All'art. 27, da noi in questo contesto già illustrato a

proposito dello Stato Patrimoniale e della pubblicità dello stesso, per le imprese che vedono coesistere due dei parametri ivi indicati (parametri che includono pertanto la dimensione minore prevista all'art. 11 della Direttiva), è possibile, in presenza di specifica opzione dello Stato membro della Comunità a cui è indirizzata la Direttiva, adottare una forma di conto Profitti e Perdite più abbreviata.

Con riferimento agli schemi individuati negli artt. 23, 24, 25 e 26 citati (pubblicati a pag. 585 e 586 del numero 11/1978 de «Il Dirigente Amministrativo»), si prevedono i seguenti raggruppamenti:

A. con riferimento all'art. 27: delle voci da 1 a 5 in un'unica voce denominata «Utile (Perdita) Lordo». Le voci raggruppate sono le seguenti:

1. importo netto del volume di affari
2. variazioni delle scorte di prodotti finiti in corso di fabbricazione
3. lavori effettuati dall'impresa per se stessa ed iscritti nell'attivo
4. altri proventi di gestione
5. spese per le materie prime, sussidiarie ed altre spese esterne.

B. Con riferimento all'art. 24: delle voci A1, A2 e da B1 a B4, in un'unica voce denominata «Proventi Lordi» o «Oneri Lordi» a seconda dei casi. Le voci in questione sono le seguenti:

- A1: riduzione delle scorte di prodotti finiti in corso di fabbricazione
- A2: spese per materie prime, sussidiarie ed altri oneri esterni
- B1: importo netto del volume di affari
- B2: aumento delle scorte di prodotti finiti o di prodotti in corso di fabbricazione
- B3: lavori effettuati dall'impresa per se stessa iscritti nell'attivo
- B4: altri proventi di gestione.

C. Con riferimento all'art. 25: delle voci 1, 2, 3 e 6 in un'unica voce denominata «Utile (Perdita) Lordo». Le voci in questione sono le seguenti:

1. importo netto del volume di affari
2. costi di produzione delle prestazioni fornite per il conseguimento del volume di affari (comprese le rettifiche di valore)
3. utile (perdita) lordo proveniente dal volume di affari
6. altri proventi di gestione.

D. Con riferimento all'art. 26: delle voci A1, B1 e B2 in un'unica voce denominata «Proventi Lordi» o «Oneri Lordi» a seconda dei casi. Le voci in questione sono le seguenti:

- A1: costi di produzione delle prestazioni fornite per il conseguimento del fatturato (comprese le rettifiche di valore)
- B1: importo netto del volume di affari
- B2: altri proventi di gestione.

L'art. 27 ancora prevede che si rendono applicabili le opzioni dell'art. 12 da noi già individuate a proposito dello Stato Patrimoniale ed alle quali rinviamo.

Abbiamo già avuto occasione di precisare, ai sensi dell'art. 47, agli effetti della pubblicità, che per le imprese che sono comprese nelle dimensioni indicate all'art. 11 è possibile la non pubblicazione del conto Profitti e Perdite; per le imprese le cui dimensioni sono previste nell'art. 27 sussiste invece l'obbligo di pubblicazione del conto Profitti e Perdite, sia pure nelle forme opzionali di sintesi che abbiamo sopra descritte.

A proposito del Conto Economico ricordiamo che con la Legge 7.6.1974 n. 216 senza discriminazione alcuna per fatti dimensionali si è introdotto nella disciplina del Codice Civile l'art. 2525 Bis. La filosofia delle opzioni proposte dall'art. 27 ci sembra incompatibile con i motivi che hanno dettato l'abbandono di un conto Profitti e Perdite a risultati lordi da parte del nostro legislatore ed esprimiamo qualche dubbio che per le imprese che rappresentano una parte sostanziale del nostro tessuto economico si voglia procedere a ritroso esercitando le opzioni previste dal legislatore comunitario.

## Conclusioni

Scopo dello scritto era quello di verificare quale definizione sussisteva nella IV Direttiva Comunitaria dell'impresa minore e quali strutture di bilancio semplificate

fossero collegate a tale dimensione aziendale, sia pure con riferimento alle società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata cui è indirizzata la IV Direttiva Comunitaria.

Le semplificazioni comportamentistiche in sede di bilancio non si arrestano ovviamente alle strutture, ma come si è avuto modo di accennare brevemente si ricollegano anche a fenomeni di pubblicità, alla stesura dell'allegato ed al fenomeno del controllo.

A proposito di tale ultimo incombente è doveroso precisare che l'art. 51 prevede la possibilità di esenzione dalla revisione annuale dei conti solo per le imprese che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 27. Per le prime tuttavia in alternativa è previsto l'obbligo specifico per i Paesi membri di introdurre nella legislazione adeguate sanzioni nel caso in cui i conti annuali o la relazione di gestione (oggi parte della relazione degli amministratori al bilancio) non siano redatti conformemente ai dettami della Direttiva.

Non conosciamo quali siano gli orientamenti del nostro legislatore circa la possibilità di esercizio delle opzioni previste dalla Direttiva Comunitaria e dobbiamo auspicare che non ci si risolva all'ultimo istante ad assumere provvedimenti che abbisognano invece di meditazione per le notevoli ripercussioni che essi potranno avere nel nostro sistema sia giuridico che tecnico e soprattutto nell'economia delle piccole/medie aziende che potranno essere chiamate a sostenere costi rilevanti di organizzazione contabile e amministrativa, di razionalizzazione delle procedure e comunque di armonizzazione dei sistemi.